



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. 513 Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26
del 28-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 COMMA 5 DELL' ART. 107 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto**, del mese di **settembre**, alle ore **21:00**, nella sala consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Pizzi Claudio	Sindaco	Presente
Piana Irene	Consigliere	Presente
Nacca Lorenzo Biagio	Vice Sindaco	Presente
Giro Cristina	Consigliere	Presente
Richetti Grazia	Consigliere	Presente
Roma Luca Angelo	Consigliere	Presente
Tensa Motta Ivan	Consigliere	Presente
Falcioni Gabriele	Consigliere	Presente
Trisconi Mara	Consigliere	Presente
Maggiola Fabrizia	Consigliere	Assente
Cò Cinzia	Consigliere	Assente
Madeo Benedetto	Consigliere	Assente
Crasà Domenico	Consigliere	Assente

Totale Presenti 9, Assenti 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Di Nuzzo Giulia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Pizzi Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 23-09-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giulia Di Nuzzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- La predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Impu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- Il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Impu);
- E' stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2019;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2019;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.07.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) dall'anno 2020.

CONSIDERATO che:

- La Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- Il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;
- Il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683

dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del Pef 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;

- Lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;

PREMESSO, altresì, che:

- Questo Comune intende avvalersi della possibilità prevista dal citato art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le riduzioni della Tari per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- In particolare, all'art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
- Per effetto delle previsioni del c.d. "metodo normalizzato", dall'applicazione del predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto a quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 e, per l'effetto, risulterebbe inapplicabile la disposizione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Diversamente, il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte richiamato comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura pari a quelle previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la *ratio* del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità. In particolare è intenzione dell'Amministrazione riconoscere la riduzione del 25 %, limitatamente alla parte variabile della tariffa, per il periodo compreso tra il 01.01.2020 ed il 31.12.2020, alle utenze non domestiche rientranti nei codici Ateco di cui all'elenco allegato A della deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF; il tutto con applicazione della predetta riduzione, in ragione della presentazione del modulo di richiesta di agevolazione della tariffa per le attività che sono state chiuse a causa dell'emergenza COVID-19 inoltrata all'indirizzo di posta certificata casalecortecerro@pec.it entro e non oltre il 30.09.2020 da parte dei contribuenti interessati a beneficiare di tale riduzione;

VERIFICATO che la perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui al punto precedente, pari ad un importo massimo di €. 14.143,60, può essere coperta con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATE, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTI:

- L'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- Il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- Il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- Il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- Il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe Tari 2020;
- L'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha abrogato il predetto comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha modificato il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020;
- Il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- Il comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- Il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.

ACQUISITI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa", e in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e la compatibilità monetaria, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

ACQUISITO ALTRESÌ, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore dei conti;

VISTI

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- Il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
----------	--------------------	------------------	----------

n. 9	n. 9	n. /	n. /
------	------	------	------

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2020 nelle stesse misure di quelle vigenti per l'annualità 2019;
2. Di approvare, pertanto, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2020 come riportato nell'allegato A alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di riconoscere alle utenze non domestiche rientranti nei codici Ateco di cui all'elenco allegato A della deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF la riduzione del 25 %, limitatamente alla parte variabile della tariffa, per il periodo compreso tra il 01.01.2020 ed il 31.12.2020;
4. Di dare indirizzo al Responsabile del servizio economico – finanziario di applicare le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione della presentazione del modulo di richiesta di agevolazione della tariffa per le attività che sono state chiuse a causa dell'emergenza COVID-19 inoltrata all'indirizzo di posta certificata casalecortecerro@pec.it entro e non oltre il 30.09.2020 da parte dei contribuenti interessati a beneficiare di tale riduzione
5. Di dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, pari ad un importo massimo di €. 14.143,60, con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
6. Di demandare al Responsabile del servizio economico-finanziario la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

PRESENTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
n. 9	n. 9	n. /	n. /

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Pizzi Claudio

IL Segretario Comunale
F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 08-10-2020 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Casale Corte Cerro, 08-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

E' copia analogica conforme all'originale, in modalità digitale, per uso amministrativo

Casale Corte Cerro, 08-10-2020

Il Segretario Comunale
(Di Nuzzo Dott.ssa Giulia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-10-2020 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Casale Corte Cerro, 08-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

AUEGATO "2" DELIBERA CC. N. 4 DEL 27.03.2019
 AUEGATO "A" AUS DCC N. DEL 28.03.20

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	DOMESTICA-Domestica Residenti - 1 componente	34.601,61	0,84	305,77	1,00	0,521076	59,428514
1 .2	DOMESTICA-Domestica Residenti - 2 componenti	51.106,29	0,98	393,24	1,80	0,607922	106,971326
1 .3	DOMESTICA-Domestica Residenti - 3 componenti	43.017,00	1,08	317,00	2,30	0,669955	136,685583
1 .4	DOMESTICA-Domestica Residenti - 4 componenti	28.846,50	1,16	204,00	3,00	0,719581	178,285543
1 .5	DOMESTICA-Domestica Residenti - 5 componenti	6.053,08	1,24	38,93	3,60	0,769207	213,942652
1 .6	DOMESTICA-Domestica Residenti - 6 o piu' componenti	2.249,00	1,30	12,00	4,10	0,806427	243,656909
1 .9	DOMESTICA-Domestica non residenti - 3 comp. NO RESIDENTI	501,00	1,08	7,00	2,30	0,669955	136,685583
1 .19	DOMESTICA-RESIDENZ. 1 COMPONENTE - 1 comp. NO RESIDENTI	2.338,00	0,84	19,00	1,00	0,521076	59,428514
1 .26	DOMESTICA-RESIDENZ. 2 COMPONENTI - 2 comp. NO RESIDENTI	7.562,00	0,98	56,00	1,80	0,607922	106,971326
1 .33	DOMESTICA-RESIDENZ. 3 COMPONENTI - 3 comp. NO RESIDENTI	3.867,00	1,08	27,00	2,30	0,669955	136,685583
1 .40	DOMESTICA-RESIDENZ. 4 COMPONENTI - 4 comp. NO RESIDENTI	2.294,00	1,16	14,00	3,00	0,719581	178,285543
1 .47	DOMESTICA-RESIDENT. 5 COMPONENTI - 5 comp. NO RESIDENTI	1.038,00	1,24	5,00	3,60	0,769207	213,942652
1 .54	DOMESTICA-RESIDENZ. 6 COMPONENTI - 6 comp. NO RESIDENTI	1.073,00	1,30	5,00	4,10	0,806427	243,656909
1 .1	DOMESTICA-Domestica Residenti - 1 componente-Riduz. 20% Art.20- 21Re	400,00	0,67	4,00	0,80	0,416861	47,542811

1 .2	DOMESTICA-Domestica Residenti - 2 componenti-Riduz. 20% Art.20- 21Re	174,00	0,78	1,00	1,44	0,486337	85,577061
1 .9	DOMESTICA-Domestica non residenti - 3 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20	8.128,95	0,86	78,06	1,84	0,535964	109,348466
1 .19	DOMESTICA-RESIDENZ. 1 COMPONENTE - 1 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20%	3.127,00	0,67	37,00	0,80	0,416861	47,542811
1 .26	DOMESTICA-RESIDENZ. 2 COMPONENTI - 2 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20%	225,00	0,78	2,00	1,44	0,486337	85,577061
1 .33	DOMESTICA-RESIDENZ. 3 COMPONENTI - 3 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20%	292,00	0,86	3,00	1,84	0,535964	109,348466
1 .40	DOMESTICA-RESIDENZ. 4 COMPONENTI - 4 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20%	502,00	0,92	2,00	2,40	0,575665	142,628435
1 .1	DOMESTICA-Domestica Residenti - 1 componente-Riduz. 10% Art.20- 21Re	346,00	0,75	3,00	0,90	0,468968	53,485663
1 .2	DOMESTICA-Domestica Residenti - 2 componenti-Riduz. 10% Art.20- 21Re	589,00	0,88	3,00	1,62	0,547130	96,274193
1 .3	DOMESTICA-Domestica Residenti - 3 componenti-Riduz. 10% Art.20- 21Re	913,00	0,97	4,00	2,07	0,602959	123,017025
1 .4	DOMESTICA-Domestica Residenti - 4 componenti-Riduz. 10% Art.20- 21Re	426,00	1,04	3,00	2,70	0,647623	160,456989
1 .9	DOMESTICA-Domestica non residenti - 3 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 10	97,00	0,97	1,00	2,07	0,602959	123,017025
1 .26	DOMESTICA-RESIDENZ. 2 COMPONENTI - 2 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 10%	65,00	0,88	1,00	1,62	0,547130	96,274193

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto	1.312,00	0,51	4,20	0,763782	1,107711
2 .2	Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.	26,00	0,67	5,51	1,003400	1,453211
2 .4	Esposizioni; Autosaloni	8.678,00	0,30	2,50	0,449284	0,659352
2 .5	Alberghi con Ristorante	2.470,00	1,07	8,79	1,602446	2,318281
2 .8	Uffici; Agenzie; Studi Professionali	1.156,00	1,00	8,21	1,497613	2,165312
2 .9	Banche ed Istituti di Credito	493,00	0,55	4,50	0,823687	1,186833
2 .10	Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram	3.126,00	0,87	7,11	1,302923	1,875197
2 .11	Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza	72,00	1,07	8,80	1,602446	2,320919
2 .12	Attività Artigian.;Falegn.;Idraul.;Fabbro	1.645,00	1,04	8,50	1,557517	2,241796
2 .13	Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto	809,00	0,92	7,55	1,377804	1,991243
2 .14	Attività Industr.con Capannon.Produzione	4.109,00	0,43	3,50	0,643973	0,923092
2 .15	Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific	2.595,00	1,09	8,92	1,632398	2,352568
2 .16	Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub	805,00	4,84	39,67	7,248448	10,462598
2 .17	Bar; Caffè; Pasticceria	733,00	3,64	29,82	5,451312	7,864751
2 .19	Plurilicenze Alimentari e/o Miste	1.262,00	1,54	12,59	2,306324	3,320496
2 .21	Discoleche; Nigt Club	862,00	1,04	8,56	1,557517	2,257621
2 .22	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	4.764,00	0,51	4,20	0,763782	1,107711
2 .14	Attività Industr.con Capannon.Produzione- Riduz. 20% Art.20-21Regol.	878,00	0,34	2,80	0,515179	0,738474

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	DOMESTICA-Domestica Residenti - 1 componente	34.601,61	0,84	305,77	1,00	0,521076	59,428514
1 .2	DOMESTICA-Domestica Residenti - 2 componenti	51.106,29	0,98	393,24	1,80	0,607922	106,971326
1 .3	DOMESTICA-Domestica Residenti - 3 componenti	43.017,00	1,08	317,00	2,30	0,669955	136,685583
1 .4	DOMESTICA-Domestica Residenti - 4 componenti	28.846,50	1,16	204,00	3,00	0,719581	178,285543
1 .5	DOMESTICA-Domestica Residenti - 5 componenti	6.053,08	1,24	38,93	3,60	0,769207	213,942652
1 .6	DOMESTICA-Domestica Residenti - 6 o più componenti	2.249,00	1,30	12,00	4,10	0,806427	243,656909
1 .9	DOMESTICA-Domestica non residenti - 3 comp. NO RESIDENTI	501,00	1,08	7,00	2,30	0,669955	136,685583
1 .19	DOMESTICA-RESIDENZ. 1 COMPONENTE - 1 comp. NO RESIDENTI	2.338,00	0,84	19,00	1,00	0,521076	59,428514
1 .26	DOMESTICA-RESIDENZ. 2 COMPONENTI - 2 comp. NO RESIDENTI	7.562,00	0,98	56,00	1,80	0,607922	106,971326
1 .33	DOMESTICA-RESIDENZ. 3 COMPONENTI - 3 comp. NO RESIDENTI	3.867,00	1,08	27,00	2,30	0,669955	136,685583
1 .40	DOMESTICA-RESIDENZ. 4 COMPONENTI - 4 comp. NO RESIDENTI	2.294,00	1,16	14,00	3,00	0,719581	178,285543
1 .47	DOMESTICA-RESIDENT. 5 COMPONENTI - 5 comp. NO RESIDENTI	1.038,00	1,24	5,00	3,60	0,769207	213,942652
1 .54	DOMESTICA-RESIDENZ. 6 COMPONENTI - 6 comp. NO RESIDENTI	1.073,00	1,30	5,00	4,10	0,806427	243,656909
1 .1	DOMESTICA-Domestica Residenti - 1 componente-Riduz. 20% Art.20- 21Re	400,00	0,67	4,00	0,80	0,416861	47,542811

Piano finanziario Tari

1 .2	DOMESTICA-Domestica Residenti - 2 componenti-Riduz. 20% Art.20- 21Re	174,00	0,78	1,00	1,44	0,486337	85,577061
1 .9	DOMESTICA-Domestica non residenti - 3 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20	8.128,95	0,86	78,06	1,84	0,535964	109,348466
1 .19	DOMESTICA-RESIDENZ. 1 COMPONENTE - 1 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20%	3.127,00	0,67	37,00	0,80	0,416861	47,542811
1 .26	DOMESTICA-RESIDENZ. 2 COMPONENTI - 2 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20%	225,00	0,78	2,00	1,44	0,486337	85,577061
1 .33	DOMESTICA-RESIDENZ. 3 COMPONENTI - 3 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20%	292,00	0,86	3,00	1,84	0,535964	109,348466
1 .40	DOMESTICA-RESIDENZ. 4 COMPONENTI - 4 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 20%	502,00	0,92	2,00	2,40	0,575665	142,628435
1 .1	DOMESTICA-Domestica Residenti - 1 componente-Riduz. 10% Art.20- 21Re	346,00	0,75	3,00	0,90	0,468968	53,485663
1 .2	DOMESTICA-Domestica Residenti - 2 componenti-Riduz. 10% Art.20- 21Re	589,00	0,88	3,00	1,62	0,547130	96,274193
1 .3	DOMESTICA-Domestica Residenti - 3 componenti-Riduz. 10% Art.20- 21Re	913,00	0,97	4,00	2,07	0,602959	123,017025
1 .4	DOMESTICA-Domestica Residenti - 4 componenti-Riduz. 10% Art.20- 21Re	426,00	1,04	3,00	2,70	0,647623	160,456989
1 .9	DOMESTICA-Domestica non residenti - 3 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 10	97,00	0,97	1,00	2,07	0,602959	123,017025
1 .26	DOMESTICA-RESIDENZ. 2 COMPONENTI - 2 comp. NO RESIDENTI-Riduz. 10%	65,00	0,88	1,00	1,62	0,547130	96,274193

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto	1.312,00	0,51	4,20	0,763782	1,107711
2 .2	Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.	26,00	0,67	5,51	1,003400	1,453211
2 .4	Esposizioni; Autosaloni	8.678,00	0,30	2,50	0,449284	0,659352
2 .5	Alberghi con Ristorante	2.470,00	1,07	8,79	1,602446	2,318281
2 .8	Uffici; Agenzie; Studi Professionali	1.156,00	1,00	8,21	1,497613	2,165312
2 .9	Banche ed Istituti di Credito	493,00	0,55	4,50	0,823687	1,186833
2 .10	Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram	3.126,00	0,87	7,11	1,302923	1,875197
2 .11	Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza	72,00	1,07	8,80	1,602446	2,320919
2 .12	Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro	1.645,00	1,04	8,50	1,557517	2,241796
2 .13	Carrozzeria; Autofficina; Elettraulo	809,00	0,92	7,55	1,377804	1,991243
2 .14	Attività Industr.con Capannon.Produzione	4.109,00	0,43	3,50	0,643973	0,923092
2 .15	Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific	2.595,00	1,09	8,92	1,632398	2,352568
2 .16	Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub	805,00	4,84	39,67	7,248448	10,462598
2 .17	Bar; Caffé; Pasticceria	733,00	3,64	29,82	5,451312	7,864751
2 .19	Plurilicenze Alimentari e/o Miste	1.262,00	1,54	12,59	2,306324	3,320496
2 .21	Discoteche; Nignt Club	862,00	1,04	8,56	1,557517	2,257621
2 .22	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	4.764,00	0,51	4,20	0,763782	1,107711
2 .14	Attività Industr.con Capannon.Produzione- Riduz. 20% Art.20-21Regol.	878,00	0,34	2,80	0,515179	0,738474